

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2690 del 27/05/2022
Oggetto	Art.208 del d. lgs.152/2006 - SGS Estate srl - Impianto di trattamento rifiuti, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26 - Modifica autorizzazione Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 - Pratica ARPAE n. 27668/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-55529 del 26/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**Art.208 del d. lgs.152/2006 –SGS Estate srl - Impianto di trattamento rifiuti, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26 – Modifica autorizzazione Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 - Pratica ARPAE n. 27668/2021.**

**La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena**

**VISTI:**

- A. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- B. in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- C. la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;
- D. la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- E. l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";
- F. la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- G. la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- H. la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";
- I. la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";
- J. il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

**PREMESSO CHE:**

- K. la società SGS Estate srl con sede legale in Via Giulio Natta n.1, in Comune di Antegnate (BG) è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata da ARPAE con Determinazione n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 in virtù della quale è stata autorizzata alla realizzazione delle opere necessarie al revamping dell'impianto sito in via Verdi n.26 in comune di San Cesario sul Panaro (MO) e all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R5, R12, R13 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;
- L. la suddetta autorizzazione stabilisce, al punto 8 del dispositivo che prima dell'avvio dell'esercizio degli impianti devono essere presentati e approvati:
  - il Certificato di Regolare Esecuzione a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale che attesti che le opere autorizzate sono state realizzate in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nell'autorizzazione;

- la documentazione inerente la “procedura per la sorveglianza radiometrica” prevista dall’art.157 del Dlgs.230/1995, approvata da un Esperto Qualificato;
  - la documentazione relativa al sistema di gestione previsto dal Reg. Consiglio UE n. 1179/2012/UE
- M. in data 06/10/2021 la Società SGS Estate srl, ha presentato istanza di Modifica dell’Autorizzazione Unica Art.208 del Dlgs.152/2006 dell’impianto di trattamento rifiuti di via Verdi n.26 in comune di San Cesario sul Panaro (MO), acquisita agli atti al prot ARPAE n. 153805/2021; l’istanza di modifica dell’Autorizzazione Unica è legata all’esigenza di aggiornare il progetto a seguito alla definizione esecutiva dello stesso ed in particolar modo delle linee produttive;
- N. le modifiche consistono, sinteticamente in:
- la modifica delle fasi di processo e di alcune attrezzature che le compongono, essiccatori, vagli, ecc., con conseguenze sui consumi idrici, sugli impianti di aspirazione ed abbattimento delle emissioni in atmosfera e caratteristiche dei camini.
  - ridefinizione delle granulometrie del vetro nelle varie fasi di processo ed in particolare la frazione fine da 0-5 mm è passata a 0-4 mm.
  - posticipo dell’installazione della linea di trattamento della frazione fine, realizzando e portando ad esercizio l’impianto senza questa parte di impiantistica che rimane come progetto approvato da realizzare in un secondo step. Conseguentemente sarà rimandato anche l’avvio dello scarico delle acque di processo legato alla presenza del lavaggio.
  - modifiche relative alla viabilità interna che è stata invertita nel senso di marcia, al posizionamento del distributore di gasolio e alla rete degli scarichi delle acque di dilavamento meteorico.
- O. Le modifiche proposte comportano la modifica delle seguenti autorizzazioni:
- autorizzazione alla gestione dei rifiuti (allegato Rifiuti)
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (allegato Scarichi)
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (allegato Emissioni)
- e comportano variante ai titoli edilizi.

#### **DATO ATTO CHE:**

- P. con nota protocollo n. 172493 del 09/11/2021 la Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06 e ai sensi del d.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall’art. 208 co.3, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di San Cesario sul Panaro, SUAP dell’Unione dei Comuni del Sorbara, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell’A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, e-Distribuzione, Comando Provinciale VVFF, Società Autostrade e la Ditta stessa;
- Q. In data 26/11/2021 la ditta ha comunicato che non erano ancora state presentate le pratiche relative alle modifiche di competenza dei Vigili del Fuoco e del Comune di San Cesario sul Panaro e che per la presentazione delle stesse non era in grado di definire una indicazione temporale univoca;
- R. per consentire l’esame congiunto degli aspetti di competenza degli Enti invitati alla Conferenza e permettere loro di esprimere i propri pareri e contributi, la Conferenza di Servizi è stata posticipata e i termini per la conclusione del procedimento sono stati sospesi fino alla trasmissione della documentazione a completamento dell’istanza di modifica da parte della Ditta;
- S. in data 01/02/2022 la Società SGS Estate srl, ha presentato richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi, assunta agli atti al prot. ARPAE n.15629/2022, comunicando altresì di aver provveduto a presentare tutta la documentazione completa al Comando dei Vigili del Fuoco ed al Comune di San Cesario sul Panaro, necessaria per l’espressione dei pareri di rispettiva competenza; la Ditta ha contestualmente fornito chiarimenti su alcuni aspetti legati alla rete degli scarichi e trasmesso documentazione integrativa volontaria in atti al prot. 15798/2022;
- T. ARPAE ha ritenuto opportuno convocare una Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 nella quale vengano valutati contestualmente anche gli aspetti di natura urbanistica, edilizia, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, ivi incluso il parere preventivo ai sensi del DPR 151/2011 da parte dei Vigili del Fuoco, che ha sostituito quella convocata dal SUAP in data 22/02/2022,

come da accordi con lo stesso SUAP; inoltre ARPAE ha chiesto alla ditta di trasmettere a tutti gli enti invitati alla Conferenza dei Servizi, la documentazione inviata ai Vigili del Fuoco e al Comune di San Cesario sul Panaro;

- U. la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19) il 25/02/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n. 44593/2022), nel corso della quale è emersa la necessità di acquisire ulteriori elementi; in seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni (prot. n.47561/2022);
- V. la Ditta in data 08/04/2022 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta (assunta agli atti ARPAE prot. nn. 58965, 58996, 59083, 59084, 59085);
- W. la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 22/04/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n. 67216/2022), presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC ed ST), del Comune di San Cesario sul Panaro, SUAP dell'Unione dei Comuni del Sorbara, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., Hera Spa, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la Ditta, ha espresso parere positivo alla modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. 152/06 rilasciata da ARPAE con Determinazione n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 alla Ditta SGS ESTATE SRL con le prescrizioni ed alle condizioni indicate nei pareri trasmessi dagli Enti componenti la Conferenza;
- X. il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot.: n. 153805/2021 del 06/10/2021 (istanza di modifica), n. 15798/2022 (documentazione integrativa volontaria contenente chiarimenti su alcuni aspetti legati alla rete degli scarichi), n. 24826 del 15/02/2022 (documentazione presentata dalla ditta trasmessa dal SUAP), nn. 22212, 22224, 22227, 22230, 22232, 22236, 22259, 22260 del 10/02/2022 (documentazione inerente il parere preventivo dei Vigili del Fuoco e la variante al PdC n. 3/2021 rilasciato dal Comune di San Cesario), nn. 58965, 58996, 59083, 59084, 59085 (documentazione integrativa richiesta nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 25/02/2022), n.24826 (Denuncia di deposito strutture), n. 30966 (Scia in variante), n. 48296 (integrazioni volontarie), nn. 63392, 63534, 63538, 63543, 639589, 63592, 63701, 63705, 63707, 63753 (Documentazione trasmessa dalla ditta al SUAP),

#### **TENUTO CONTO:**

- Y. delle note 187326/2021 e 36414/2022, integrata con successiva nota prot. 66067/2022, con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- Z. della nota, assunta al prot. ARPAE n. 28556 del 21/02/2022, con cui la Società Autostrade spa ha richiesto integrazioni al fine di individuare eventuali opere interferenti col vincolo autostradale e valutare l'ammissibilità degli interventi proposti, e della nota assunta al prot. ARPAE n. 66637 del 22/04/2022, con cui ha espresso il proprio parere positivo, con prescrizioni;
- AA. della nota assunta al prot. ARPAE n. 29566 del 22/02/2022, con cui Hera S.p.A. gestore delle pubbliche fognature del Comune di San Cesario sul Panaro, ha richiesto chiarimenti e fornito il proprio parere con prescrizioni in merito alla modifica richiesta;
- BB. della nota prot. 12741 del 17/02/2022, assunta agli atti ARPAE con prot. n. 47488/2022, con cui il Dipartimento di Sanità pubblica Azienda Ausl ha espresso il proprio parere favorevole per gli aspetti aventi carattere igienico sanitario, con prescrizioni;
- CC. del parere positivo del Comune di San Cesario sul Panaro, espresso nella seduta della Conferenza dei Servizi del 22/04/2022 e della successiva comunicazione prot. 83226/2022, in merito agli aspetti relativi alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA n. 63/2020 All.1) per variante in corso d'opera all'intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto di recupero rifiuti sito in via Verdi n. 26 a San Cesario sul Panaro;

- DD. della comunicazione assunta agli atti ARPAE con prot. nn. 82682, 82684, 82687 del 24/05/2022 con cui la Struttura Sismica Associata dell'Unione dei Comuni del Sorbara ha trasmesso l'autorizzazione sismica in sanatoria, rilasciata con determinazione n. SSA 71/2022 del 24/05/2022;
- EE. della nota prot. 2986 del 09/02/2022, assunta agli atti ARPAE n. 47488/2022, con la quale il Comando provinciale di Modena dei Vigili del Fuoco ha reso il proprio parere preventivo ai sensi del DPR 151/2011;
- FF. che, poiché sono trascorsi più di 30 giorni a fare data dal 04/04/2022, giorno di invio da parte di ARPAE al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura competente (vd. Banca dati unica della doc.ne antimafia) della richiesta della comunicazione antimafia (ex art.84 co.2) ai fini di quanto disposto dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011, risulta possibile prendere atto della autocertificazione rilasciata ex DPR 445/2000 dal legale rappresentante di SGS Estate circa l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto (ex art.67) riferita a tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia (ex art.85), richiamato quanto disposto dagli artt. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs.159/2011, anche nelle more della comunicazione antimafia da parte della Prefettura competente;

**CONSIDERATO:**

- GG. che, in ottemperanza a quanto previsto al punto 8 della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 la Ditta ha trasmesso:
- il Certificato n.54784 rilasciato da Certiquality nel quale si dichiara che a seguito dell'accertamento svolto presso l'organizzazione SGS Estate s.r.l. it - 24051 Antegnate (BG) - via G. Natta, 1 nell'unità operativa di San Cesario sul Panaro (MO) - Via Verdi 26 il sistema di gestione soddisfa le disposizioni di cui all'art.5 ed allegato I del regolamento UE n.1179/2012 (assunto agli atti ARPAE al prot. 82477 del 17/05/2022);
  - il Certificato, a firma del professionista incaricato Ing. Paolo Corongiu, della *corretta esecuzione delle opere, realizzate secondo la regola d'arte in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni presentate*, assunta agli atti ARPAE al prot. n.88067 del 26/05/2022;
  - la "procedura per la sorveglianza radiometrica", assunta agli atti ARPAE al prot. n.87590 del 26/05/2022, non validato da un Esperto Qualificato;
- HH. che in data 29/03/2021 la ditta ha presentato la documentazione inerente la prestazione delle garanzie finanziarie relative alla determinazione n. 621 del 10/02/2021, assunta agli atti con prot. n. 48634 del 29/03/2021 (atto di modifica Garanzia n. 0947000000047355 del 26/03/2020 – BNL GRUPPO BNP PARIBAS - volturazione a SGS Estate srl e estensione della validità fino al 10/02/2033; atto di modifica Garanzia n. 0947000000047357 del 26/03/2020 – BNL GRUPPO BNP PARIBAS - volturazione a SGS Estate srl, estensione della validità fino al 10/02/2033 e aumento dell'importo garantito), conforme alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003, che si ritengono pertanto accettate;
- II. che le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono state calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:
1. Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R5/R12 – Rifiuti non pericolosi**: 360.000 t/a x 12 €/t = **4.320.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;
  2. Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 200 t x 140,00 €/t = **28.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;
- per un importo complessivo pari a 4.348.000,00 €**

**RITENUTO, pertanto:**

- JJ. sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;
- KK. sulla base di quanto indicato ai precedenti punti GG. e HH. di poter rendere efficace ai fini dell'esercizio dell'impianto la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021, con le modifiche apportate dal presente atto, a condizione che la ditta presenti entro 30 gg dal rilascio del presente atto e comunque prima dell'inizio delle operazioni di recupero R5 la seguente documentazione:

- “procedura per la sorveglianza radiometrica” validata dall’Esperto di radioprotezione incaricato dalla Ditta, ai sensi della D.Lgs 101/2020;
- le procedure del Sistema di Gestione inerenti la produzione di EoW in conformità al regolamento UE n.1179/2012;

**RICHIAMATI:**

- LL. il Regolamento generale dell’Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- MM. la D.G.R n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- NN. la Delibera n. 111 del 28/01/2021 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” ed in particolare l’Allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;
- OO. la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
- PP. la determina del Direttore Generale di Arpae n.126/2021, con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;
- QQ. la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell’Ing. Elena Manni.

**DATO ATTO:**

- RR. che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell’ARPAE di Modena, attesta l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
- SS. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

**DETERMINA:**

1. di modificare l’autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 per l’impianto localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate negli Allegati:
  - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti”,
  - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”,
  - “Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”,al presente atto;
2. di approvare gli Allegati:
  - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti”,
  - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”,

“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”,

“Tav.19 - Lay-out Organizzativo impianto Rev.6 – 06/04/2022”

della presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021;

3. di dare atto che gli Allegati:

“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti”,

“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”,

“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”

“Tav.19 - Lay-out Organizzativo impianto Rev.6 – 06/04/2022” (in sostituzione della Tav.15 - Lay-out Organizzativo impianto Rev.3 – 24/11/2020 allegata della DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021);

alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021;

4. di dare atto del rilascio con determinazione n. SSA 71/2022 del 24/05/2022 da parte del Servizio Sismico Integrato dell’Unione dei Comuni del Sorbara dell’autorizzazione sismica relativa alla sanatoria per Realizzazione opere strutturali nuova palazzina uffici nel Comune di San Cesario sul Panaro, che si allega quale parte integrante del presente atto;

5. di stabilire che tutte le comunicazioni relative a permessi e autorizzazioni edilizie o sismiche, incluse quelle in adempimento a prescrizioni contenute nei permessi e nelle autorizzazioni stesse, rilasciate con l’Autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs 152/06, dovranno essere trasmesse alle competenti strutture (SUAP dell’Unione dei Comuni del Sorbara e/o SUE del Comune di San Cesario) e per conoscenza ad ARPAE;

6. di stabilire che, **nel termine di 30 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta può prestare, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- l’importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **4.348.000,00 €**. L’ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

- con l’appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell’ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell’autorizzazione;

7. di rendere efficace ai fini dell’esercizio dell’impianto la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021, con le modifiche introdotte dalla presente determinazione, a partire dalla data di rilascio del presente atto;

8. di disporre che entro 30 gg dal rilascio del presente atto, e comunque prima dell’inizio dell’operazione di recupero R5 per la produzione di EoW sia trasmesso ad ARPAE:

- “procedura per la sorveglianza radiometrica” validata dall’Esperto di radioprotezione incaricato dalla Ditta, ai sensi della D.Lgs 101/2020;
- le procedure del Sistema di Gestione inerenti la produzione di EoW in conformità al regolamento UE n.1179/2012

9. di disporre che l'area carrabile ad uso movimento mezzi, separata dal limite autostradale da una fascia attrezzata a verde, deve essere realizzata con finitura in stabilizzato o comunque ottemperare alle disposizioni dettate dalla normativa di riferimento per la regolamentazione delle fasce di rispetto autostradali (Nuovo Codice della Strada - D.Lgs 30.04.92 n. 285 e Regolamento di Attuazione D.P.R. 16.12.92 n.495), che definisce ammissibili pavimentazioni con caratteristiche di mobilità (green park o prato armato drenante) fino al limite di 30 metri dal confine di proprietà di Aspi come indicato dalla stessa Società;
10. di dare atto che la realizzazione della linea di lavorazione della frazione fine del vetro e la realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali ad esso collegato potranno avvenire entro 3 anni dal rilascio del presente atto;
11. di disporre che prima dell'inizio della lavorazione della frazione fine del vetro dovrà essere trasmesso dalla ditta e accettato da ARPAE il certificato di regolare esecuzione delle opere relative alla linea di lavorazione della frazione di vetro fine e dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali ad esso connesso;
12. di disporre che la linea di lavorazione della frazione fine potrà entrare in funzione solo dopo l'accettazione di quanto indicato al punto precedente e alla messa in esercizio dell'impianto di depurazione dei reflui industriali in progetto;
13. di stabilire che in merito agli aspetti igienico sanitari e di sicurezza dovranno essere rispettate le seguenti condizioni (indicate nel parere AUSL prot. 12741 del 17/02/2022) e la relativa documentazione dovrà essere detenuta presso l'impianto a disposizione delle attività di controllo:

Rumore

Il datore di lavoro dovrà eseguire una valutazione del rischio rumore, di cui all'art. 190 del D.Lgs 81/08 e a seguito della quale, se dovesse risultare che i valori superiori di azione sono superati, dovrà elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori (PARE Piano Aziendale Riduzione Esposizione norma UNI 11347:2015);

Chimico

Deve essere redatta una valutazione del rischio chimico preventivo come detta l'art 223 del D.Lgs 81/08 in particolare il comma 6;

Biologico

La Ditta dovrà fornire informazioni su come intenda procedere per proteggere i lavoratori anche dal rischio biologico;

Microclima

Il datore di lavoro nell'ambito della valutazione del rischio da agenti fisici, dovrà tener conto anche del microclima (art. 181 del D.Lgs 81/08). Vista la complessità dell'impianto in progetto, dove buona parte del fabbricato di produzione risulta essere comunicante con l'esterno e la dichiarazione che non saranno presenti postazioni di lavoro fisse, si ritiene necessario che siano individuati locali riscaldati, nelle stagioni invernali, per le pause dei lavoratori che stazionano per sovrintendere la produzione;

Sicurezza

Si dovranno garantire passaggi pedonali sicuri per raggiungere le macchine per le necessarie operazioni di verifiche da parte degli addetti. Tali passaggi dovranno essere adeguatamente segnalati al fine di non interferire con i passaggi delle pale meccaniche. Si dovrà inoltre evitare quanto più possibile l'accumularsi di materiale vetroso misto ad acqua sul pavimento al fine di scongiurare scivolamenti con conseguenti infortuni. Inoltre, considerata la complessità dell'impianto e il rumore che si genererà all'interno del sito produttivo, si dovrà pensare come monitorare, dal punto di vista della sicurezza, il personale addetto a tali mansioni (es. dispositivi di uomo a terra per operatori isolati o altre soluzioni equivalenti).

14. di stabilire che dovranno essere rispettate le indicazioni ai fini antincendio indicate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco nel proprio parere preventivo prot. 2986 del 09/02/2022, trasmesse anche alla ditta dal Comando stesso;
15. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione rilasciata con, determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente alla determina sopra richiamata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

16. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
17. di confermare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 10/02/2031 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
18. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
19. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

per La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena  
**Dott.ssa Barbara Villani**  
Il Tecnico Esperto titolare I.F.  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
**Dott.ssa Anna Maria Manzieri**

## ALLEGATO RIFIUTI

Ditta SGS Estate srl, impianto localizzato in via Verdi n. 26, Comune di San Cesario sul Panaro (MO).

### REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

## PARTE DESCRITTIVA

La Società SGS Estate Srl, con sede legale in Via Giulio Natta n.1, in Comune di Antegnate (BG), è stata autorizzata con Determinazione n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 alla realizzazione delle opere in progetto e alla gestione dell'impianto di recupero (operazioni R5, R12 e R13 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26.

In precedenza, l'impianto era in possesso di Autorizzazione Unica art. 208, rilasciata da Arpae SAC a Emiliana Rottami Spa con Determina n. 3787/2016, volturata alla ditta "Macoglass srl" con Determina n.1092/2020 e ss.mm., all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per lo svolgimento delle attività di recupero R13 ed R5 al fine di ottenere EOW di cui al Regolamento UE n.1179/2012 del 10/12/2012.

La ditta Macoglass ha presentato istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica in data 10/07/2020, presentando un progetto di Revamping dell'impianto che prevedeva le seguenti modifiche ed interventi:

Realizzazione di nuove opere edili e impiantistiche con insediamento di una nuova linea produttiva (costruzione di un nuovo capannone denominato "A" comprendente il reparto di produzione, la nuova palazzina uffici e servizi ausiliari; una tettoia denominata "B" per il deposito dei rifiuti prodotti dal ciclo trattamento; una tettoia denominata "C" per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso; aree esterne prive di tettoia per lo stoccaggio delle EOW derivanti dal recupero).

Aumento della potenzialità di trattamento da 100.000 ton/anno a 360.000 ton/anno.

Riduzione del quantitativo massimo istantaneo di rifiuti vetrosi in ingresso stoccati presso l'impianto da 36.000 ton a 13.364 ton, corrispondenti a circa 13.280 mc.

Introduzione dell'operazione R12 "scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11", in aggiunta a quelle già autorizzate (R13 – R5) consistente nella preparazione, tramite selezione e frantumazione dei rifiuti vetrosi in ingresso e finalizzata all'ottenimento di materiale omogeneo (di pezzatura 0-16 mm) destinato alle successive attività di recupero presso gli altri stabilimenti del Gruppo.

Modifica delle emissioni in atmosfera convogliate con realizzazione di due nuove emissioni.

Modifica della rete di raccolta delle acque.

In precedenza il progetto di revamping era stato sottoposto a procedura di Screening, conclusosi con Determina n.17247 del 08/10/2020, che ha escluso l'ulteriore procedura di VIA.

Con l'istanza di modifica presentata in data 06/10/2021 (prot. 153805/2021) si richiede la modifica dei seguenti aspetti inerenti la gestione dei rifiuti:

- descrizione del processo per fasi (ALLEGATO RIFIUTI); (ridefinizione di alcune fasi del processo di lavorazione);
- prescrizione n.8 ALLEGATO RIFIUTI, la modifica prevede l'aggiornamento della Tav di lay-out; (modifiche alla viabilità interna con inversione del senso di marcia e richiesta di eliminare l'utilizzo della vasca lava ruote per i mezzi in ingresso all'impianto e modifica del posizionamento del distributore di gasolio);
- prescrizione n.13 ALLEGATO RIFIUTI, i rifiuti stoccati nel settore B3 possono essere qualsiasi tipologia di rifiuti pretrattati per la lavorazione presso l'impianto con frazione granulometrica 0-16 mm, non più la frazione fine per il lavaggio;
- prescrizione n.36 ALLEGATO RIFIUTI, in considerazione della revisione del flusso viabilistico interno, si ritiene che non sia più necessario garantire il lavaggio ruote all'ingresso dello stabilimento, pertanto si chiede di poter limitare il lavaggio ruote all'uscita;

Il processo di recupero risulta così modificato

#### 1) Stoccaggio e preparazione del materiale (selezione e frantumazione)

Il rottame di vetro viene consegnato in stabilimento per mezzo di autocarri, pesato, analizzato nel laboratorio interno e scaricato all'interno della tettoia adibita allo stoccaggio del rottame di vetro in ingresso, suddivisa in diversi comparti mediante pannelli autoportanti in calcestruzzo per accomodare le diverse qualità di prodotto ricevuto. La quantità massima di rifiuto stoccabile all'interno del suddetto fabbricato è di circa 13.000 m<sup>3</sup>.

Dai comparti di stoccaggio, una pala gommata alimenta l'impianto tramite tre linee distinte, al fine di poter miscelare diverse qualità di materie prime in ingresso e uniformare la qualità del materiale trattata nell'impianto produttivo. Vengono quindi rimosse le parti di lunghezza elevata e convogliate mediante un nastro trasportatore ad un box di stoccaggio dedicato (S01).

Il materiale vetroso viene quindi fatto passare attraverso un processo di vagliatura, frantumazione, separazione dei metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione con selezionatrice a correnti parassite dei metalli amagnetici a seguito del quale si ottiene un flusso destinato alla successiva fase di essiccazione e vagliatura o al recupero presso altri impianti del gruppo, un flusso inviato nel box per sovralli sotto tettoia e un flusso costituito in parte da rifiuti leggeri e pesanti (metalli e CSP) destinati a recupero presso altri impianti e in parte da rifiuto vetroso destinato al ripasso nel ciclo di lavorazione.

#### 2) Essiccazione e vagliatura

La seconda fase prevede la pulizia attraverso una linea di essiccazione e vagliatura. Il materiale così depolverato viene passato attraverso un vaglio che seleziona la frazione grossolana dalla frazione con pezzatura 0-8 mm. La prima viene passata attraverso un nastro magnetico ed una selezionatrice a correnti parassite e successivamente suddivisa mediante un vaglio vibrante nelle frazioni granulometriche 8-16 mm e >16 mm destinate al processo di selezione ottica, la seconda è inviata ad un ulteriore stadio di vagliatura dove viene creata la frazione 4-8 mm destinata al processo di selezione ottica, mentre la frazione inferiore a 4 mm è inviata alla linea del lavaggio delle frazioni fini.

#### 3) Selezione ottica

Ognuno dei tre flussi 4-8 mm, 8-16 mm, >16 mm viene inviato ad una linea dedicata di macchine di selezione ottica, che ha il compito di raffinare il vetro andando a rimuovere tutte le parti estranee quali ceramica, sassi e porcellana (CSP), plastiche sia opache che trasparenti, metalli (ivi compresi i vetri satinati), vetri resistenti al calore e vetri al piombo, ecc.

#### 4) Fase di lavaggio della frazione fine

Il materiale fine (<4mm) viene essiccato in un essiccatore a letto fluido dotato di sezione di raffreddamento e depolverazione e successivamente vagliato in un vaglio vibrante a doppio piano a 2 e 1 mm. I due flussi aventi pezzatura maggiore (2-4 mm e 1-2 mm) sono inviati ad altrettante soffianti ad aria, che hanno il compito di eliminare le frazioni più leggere, quali carta, plastica e materiale organico. La frazione avente pezzatura <1 mm non necessita di questo trattamento. Dei tre flussi così depurati, i due con pezzatura minore sono inviati alla linea del lavaggio, mentre il flusso 2-4 mm, meno concentrato in materiale organico, subisce solamente una vagliatura ad umido finale prima di essere mandato a stoccaggio.

Il lavaggio avviene attraverso i seguenti stadi: rimozione dei composti leggeri con un classificatore idraulico a vite di circa 7 metri di lunghezza, azione intensiva di attrito solido-solido e abrasione per disgregare e sciogliere impurità e adesivi che si disgregano attraverso una batteria di celle di attrizione in serie, rimozione delle impurità in un secondo classificatore idraulico a vite.

Infine, tutto il materiale recuperato è invitato ad un vaglio per lavaggio mediante acqua per la pulizia finale del prodotto e taglio a 0,5 mm e passato su un vaglio sgrondatore per rimuovere l'eccesso di acqua.

#### 5) Stoccaggio dei prodotti selezionati

I prodotti ottenuti definiti come vetro pronto al forno (VPF), conformi alle procedure e verifiche secondo il Regolamento UE n. 1179/2012, sono inviati ai rispettivi box di stoccaggio del vetro bianco e del vetro misto. Sui nastri trasportatori diretti agli stoccaggi finali sono installati dei campionatori automatici che consentono un prelievo dosato e costante del prodotto finito, in modo tale che esso possa essere analizzato dall'addetto al laboratorio per monitorarne la qualità.

L'organizzazione degli stoccaggi per i rifiuti in entrata, i rifiuti prodotti e le EoW è così suddivisa:

	Area	Stoccaggio	EER	Quantitativo istantaneo
Tettoia C	B1	Rifiuti in ingresso all'impianto in R13 per l'invio recupero R5	101112 101199 150106 150107 160120 170202 191205 200102	10364 ton
	B2	Rifiuti metallici in R13 o in alternativa rifiuti vetrosi di cui allo stoccaggio B1	150104 200140	200
	B3	Rifiuti vetrosi intermedi di lavorazione provenienti anche da terzi con granulometria 0-16 mm	191205	
	B1.1	Rifiuti vetrosi in R12 o in alternativa rifiuti vetrosi di cui allo stoccaggio B1	101112 101199 150106 150107 160120 170202 191205 200102	3000
	NC	Area stoccaggio non conformi		
	S12	Box per deposito rifiuti misti derivanti dalla pulizia della frazione fine	191212 191205	280 mc (volume deposito)
	E05-E06	Vetro lavato con pezzatura 0.5-5 mm		
	C1	Area stoccaggio rifiuti da operazione R12		
Tettoia B	S01 S11	Rifiuti prodotti dal trattamento	191212 - misti da selezione 191204 - plastica 191205 - vetro 191202 - metalli ferrosi 191203 - metalli non ferrosi 191205 - vetro al piombo	1300 mc (volume deposito)
Area scoperta /box deposito EOW	E01-E04	E01 - E02 vetri pronto forno misto E03 - E04 vetro pronto forno bianco		
Capannone A	S13	Silo deposito fanghi trattamento acque di processo	190814	50 mc (volume deposito)

La linea di recupero del vetro (selezione, frantumazione (operazione R12) e recupero (operazione R5) con funzionamento in continuo è situata all'interno del capannone "A" (con esclusione delle tramogge di carico poste sotto la tettoia "C").

L'impianto è dotato di pavimentazione impermeabile in calcestruzzo, idonea a resistere a sostanze chimicamente aggressive eventualmente fuoriuscenti dai rifiuti.

## ISTRUTTORIA E PARERI

Su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera), con note 187326/2021 e 36414/2022, integrata con successiva nota prot. 66067 del 21/04/2022, esprimendosi favorevolmente sulle modifiche richieste all'allegato rifiuti, a condizione che relativamente alla prescrizione n°13), siano confermate per la frazione del vetro 0-16 mm le modalità di stoccaggio (big bags o contenitori chiusi).

La conferenza dei servizi, riunitasi in data 25/02/2022 e 22/04/2022 non ha rilevato motivi ostativi alle modifiche richieste all'allegato rifiuti della Determinazione n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021.

Pertanto si confermano le prescrizioni indicate nella DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021, opportunamente modificate dagli esiti dell'istruttoria svolta e dalle prescrizioni proposte dagli Enti partecipanti alla Conferenza e indicate nel successivo paragrafo.

## PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamati e fatti propri i pareri sopra citati, SGS Estate srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate negli allegati C e B alla parte IV del d.lgs. 152/06, nel seguito elencate:
  - R5** *Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" (macinazione)*
  - R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*
  - R12** *Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11*
- i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R12 ed annessa messa in riserva R13**, sono i seguenti:

<b>Codice EER</b>	<b>Denominazione rifiuto</b>
<b>101112</b>	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
<b>101199</b>	Rifiuti non specificati altrimenti (rottame di cristallo – materiale pulito non contaminato)
<b>150106</b>	Imballaggi in materiali misti (imballaggi di vetro misti ad imballaggi metallici da raccolta differenziata urbana in contenitori stradali)
<b>150107</b>	Imballaggi di vetro
<b>160120</b>	Vetro
<b>170202</b>	Vetro
<b>191205</b>	Vetro
<b>200102</b>	Vetro

3. i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R5 ed annessa messa in riserva R13**, sono i seguenti:

<b>Codice EER</b>	<b>Denominazione rifiuto</b>
<b>101112</b>	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
<b>101199</b>	Rifiuti non specificati altrimenti (rottame di cristallo – materiale pulito non contaminato)
<b>150106</b>	Imballaggi in materiali misti (imballaggi di vetro misti ad imballaggi metallici da raccolta differenziata urbana in contenitori stradali)
<b>150107</b>	Imballaggi di vetro
<b>160120</b>	Vetro
<b>170202</b>	Vetro
<b>191205</b>	Vetro
<b>200102</b>	Vetro

4. i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del Dlgs.152/06, per i quali è ammessa **esclusivamente l'operazione di messa in riserva (R13)**, nonché i relativi quantitativi massimi autorizzati, sono i seguenti:

<b>Codice EER</b>	<b>Denominazione rifiuto</b>	<b>Q max stoccabile istantaneamente</b>
		<b>R13</b>
		<b>t</b>
<b>150104</b>	Imballaggi metallici	
<b>200140</b>	Metalli	
<b>TOTALE:</b>		<b>200</b>

5. Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti autorizzato per le operazioni di recupero R12 ed R5 ed alla relativa messa in riserva è pari a 360.000 t/a, di cui al massimo 25.000 t/a per l'operazione R12.
6. Il quantitativo di stoccaggio massimo istantaneo complessivo di rifiuti autorizzato per la messa in riserva annessa alle operazioni di recupero R12 ed R5 è pari a 13.364 t, di cui al massimo 3.000 t per l'operazione R12.
7. Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti autorizzato esclusivamente per l'operazione di messa in riserva (R13) è pari a 1.700 t.
8. Tutte le aree di stoccaggio rifiuti in entrata, prodotti e EOW (tettoia B, C ed area stoccaggio EOW) devono essere provviste di pavimentazione impermeabilizzata e contrassegnate da apposita segnaletica di riconoscimento, come da planimetria "Tav.19 - Lay-out Organizzativo impianto Rev.6 – 06/04/2022" (prot. n.58965 del 08/04/2022) allegata al presente atto, identificativa dell'area e dei rifiuti posti in stoccaggio (EER) o delle EOW.
9. I settori della tettoia C utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso B1 (vetro), B1.1 (vetro) e B2 (metalli) devono essere mantenuti separati da pareti di contenimento. Deve essere identificato il box per lo stoccaggio dei rifiuti non conformi.
10. Per i rifiuti ammessi alla operazione R12 (vetro), lo stoccaggio è ammesso nell'area identificata con B1.1 in planimetria.
11. I settori B2 (in assenza di stoccaggi di rifiuti metallici) e B1.1 (in assenza di stoccaggi di rifiuti da destinare alla operazione R12) potranno essere utilizzati per lo stoccaggio in ingresso dei rifiuti vetrosi.

12. I settori B3, S12 e E05/E06 devono essere separati da pareti di contenimento, collocati sotto la tettoia B provvisti di idonei sistemi di separazione.
13. Lo stoccaggio dei rifiuti nel settore B3, costituiti da rifiuto vetroso di granulometria 0-16 mm è ammesso in big bag o contenitori chiusi.
14. Lo stoccaggio dei rifiuti EER 1912050-191212 (rifiuti misti derivanti dalla frazione fine) collocato nell'area S12 è ammesso in big bags o contenitori chiusi, qualora per sua natura possa dare origine a polveri diffuse.
15. L'area scoperta destinata allo stoccaggio di EOW (E01\_E04), deve essere provvista di setti di separazione e dotata di un sistema di nebulizzazione per l'umidificazione dei cumuli.
16. L'altezza dei cumuli di EOW non potrà superare quella della parete di contenimento in blocchi di separazione delle varie tipologie (H 6.50 m).
17. Lo stoccaggio delle EOW costituito da vetro fine lavaggio (0-0.4 mm) deve essere condotto in big bags.
18. L'altezza dei cumuli di rifiuti collocati sotto la tettoia C non potrà superare quella della recinzione perimetrale e, comunque, un'altezza massima di sei metri.
19. L'altezza e l'inclinazione dei cumuli deve essere comunque tale da non creare problemi di stabilità.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R5 (End Of Waste)

20. I rifiuti di cui all'articolo 3) da recuperare, i processi e le tecniche di trattamento e i materiali originati dalle operazioni di recupero che "cessano la qualifica di rifiuto" devono soddisfare i criteri, condizioni e modalità definiti dal Regolamento UE 1179/12. In assenza di conformità a dette specifiche, i materiali devono essere gestiti come rifiuti e pertanto conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 152/06.
21. Preventivamente all'attivazione dell'impianto la ditta deve fornire la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 1179/12, come previsto al punto 8 del dispositivo.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R12

22. I rifiuti sottoposti all'operazione R12 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati:
  - a) per le operazioni di recupero da R1 a R11, ovvero
  - b) per una ulteriore lavorazione diversa da quella svolta nell'impianto e finalizzata alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento MPS conformi alle norme specifiche di settore ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto.

*Altre prescrizioni:*

23. Preventivamente all'esercizio dell'impianto di trattamento, la ditta deve inviare le procedure interne adottate relativamente alla gestione rifiuti (es: procedure di omologa, caratterizzazione, accettazione, gestione dei carichi non conformi, uscita dei prodotti, ecc., nominativo Responsabile tecnico dell'impianto).
24. Preventivamente all'esercizio dell'impianto di trattamento, la ditta deve inviare le procedure adottate per la sorveglianza radiometrica (come previsto dal DM 230/95 e D.Lgs 100/2011 e ss.mm.) e le caratteristiche del portale fisso, qualora fosse installato in sostituzione del dispositivo portatile.
25. Devono essere previste periodiche operazioni di derattizzazione e disinfestazione e deve essere mantenuta copia della documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione, a disposizione delle autorità competenti per il controllo.
26. Devono essere previste periodiche operazioni di risistemazione/ripristino delle pavimentazioni impermeabili in caso di danneggiamento.
27. La viabilità all'interno dell'impianto deve essere mantenuta pulita e sgombra da rifiuti e la circolazione opportunamente segnalata e regolamentata.

28. Per i rifiuti in entrata all'impianto con codice specchio devono essere acquisiti i certificati analitici relativi alle analisi chimiche effettuate dal produttore/conferitore per la caratterizzazione e la classificazione del rifiuto, attestanti la non pericolosità dello stesso; tali certificati devono essere acquisiti prima del primo conferimento in impianto e, successivamente, ogni 24 mesi e in occasione di variazione del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto.
29. I rifiuti in ingresso in attesa di trattamento non potranno rimanere in stoccaggio (R13) presso l'impianto per un periodo superiore ai 12 mesi.
30. Deve essere garantita presso l'area impiantistica la presenza di materiale o sostanze adsorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali

*Prescrizioni specifiche per limitare la produzione di emissioni diffuse dovute alle movimentazioni di carico e scarico dei rifiuti/EOW stoccati*

31. Deve essere limitata la velocità di transito di autocarri e dei mezzi d'opera all'interno dell'insediamento.
32. Deve essere installato e utilizzato il sistema di bagnatura per i cumuli di materiale con caratteristiche di EOW depositate sul lato sud/est dell'impianto
33. Deve essere ridotta al minimo dell'altezza di caduta di rifiuti/EoW nelle operazioni di carico e scarico.
34. Deve essere effettuata una pulizia giornaliera delle aree di transito privilegiando l'uso di spazzatrici ad aspirazione senz'acqua.
35. Le frazioni fini (rifiuti/EOW) che possono produrre polveri diffuse devono essere stoccate in big bags o in contenitori chiusi per quelle.
36. Gli automezzi in uscita dall'impianto devono utilizzare la vasca lava ruote.
37. Deve essere adottata ogni altra misura gestionale atta a limitare la produzione di emissioni diffuse dovute alle movimentazioni di carico e scarico dei rifiuti/EOW stoccati nell'area impiantistica ed al sollevamento eolico in occasioni meteo climatiche tali da favorirne la dispersione.

## ALLEGATO ACQUA

Ditta SGS Estate srl, impianto localizzato in via Verdi n. 26, Comune di San Cesario sul Panaro (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
<b>Acqua</b>	<b>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</b> - Acque reflue industriali in pubblica fognatura - Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura - Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura

### PARTE DESCRITTIVA

L'impianto in oggetto, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26, è autorizzato a scaricare le acque di prima e seconda pioggia, acque meteoriche di dilavamento delle coperture e le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio della frazione di vetro fine nella pubblica fognatura mista di via Verdi in virtù dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021.

All'impianto la Ditta origina inoltre le acque dei reflui domestici derivanti dai servizi igienici.

I reflui domestici originati dai servizi igienici degli spogliatoi e uffici, aventi recapito in pubblica fognatura, sono sempre ammessi dall'ente gestore della pubblica fognatura.

Le acque meteoriche di dilavamento delle coperture, verranno stoccate nella vasca di accumulo esistente e reimpiegate nel ciclo produttivo; solo la portata eccedente verrà recapitata in pubblica fognatura.

Le acque meteoriche di prima pioggia ricadenti nel piazzale sud nel quale verranno stoccate le End of Waste, il VPF, ecc., verranno trattate in apposita vasca di prima pioggia: per il calcolo del dimensionamento la ditta ha applicato le Linee Guida Arpae e, per il calcolo del volume del compartimento del fango, ha utilizzato correttamente il coefficiente di fango pari a 300, che corrisponde ad un "Piazzale con deposito che produce inquinamento di soli solidi sedimentabili". A monte della vasca di prima pioggia la ditta intende realizzare un sedimentatore statico, della capacità di trattamento per una portata pari a 40 l/sec al fine di trattenere i frammenti di materiale vetroso più grossolani che potrebbero intasare il pozzetto ripartitore a servizio della vasca di prima pioggia. Le acque di prima pioggia, prima del recapito in pubblica fognatura, verranno sottoposte anche ad un trattamento di disoleazione.

I reflui industriali, derivanti dal lavaggio solo di una parte della frazione di vetro fine, in buona parte verranno reimpiegati nel ciclo di lavaggio sopra citato, mentre la quota di reflui che deve essere reintegrata con acqua "pulita", viene avviata inizialmente ad un trattamento chimico – fisico e di seguito ad un impianto di depurazione di tipo biologico prima del recapito in pubblica fognatura. Hera Spa, quale ente gestore della pubblica fognatura, ha infatti imposto un volume massimo di reflui industriali scaricati pari a 10.000 mc/anno.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate nell'impianto della ditta SGS Estate di Via Verdi n. 26 a San Cesario sul Panaro sono classificabili come "acque di prima pioggia".

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'attività di lavaggio della frazione fine del vetro confluenti in pubblica fognatura, previo trattamento di depurazione, sono classificabili come "acque reflue industriali".

Con la modifica la ditta intende inoltre spostare il distributore di gasolio nella zona in prossimità dello stoccaggio dell'End of Waste, spostare la pesa in ingresso in una zona più centrale dell'area cortiliva e, nella medesima zona, apportare modifiche alla rete fognaria delle acque meteoriche che l'azienda intende realizzare a ridosso della recinzione, anziché nel centro dell'area cortiliva.

Nel corso della seduta della Conferenza dei servizi del 25/02/2022 è emersa l'intenzione della ditta di non realizzare in un primo step la linea di trattamento della frazione fine di vetro e di conseguenza di non realizzare l'impianto di depurazione in progetto.

E' stata comunque predisposta la rete fognaria di raccolta di detti reflui fino al punto di scarico nella rete fognaria comunale mista. Nelle restanti fasi del ciclo produttivo di recupero rifiuti vetrosi non verrebbero prodotte acque reflue industriali; pertanto, inizialmente si origineranno i seguenti scarichi:

- reflui domestici derivanti dai servizi igienici;
- acque meteoriche di dilavamento delle coperture (S5);
- acque meteoriche di prima e seconda pioggia ricadenti sulle aree esterne (S2, S3 e S4).

Dai chiarimenti richiesti nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 25/02/2022 sulla presenza di una linea fognaria presente all'interno del fabbricato A confluyente nella vasca di prima pioggia, in merito alla realizzazione della linea produttiva della frazione fine e in relazione all'area di distribuzione carburante è emerso che la realizzazione della linea di lavaggio della frazione fine avverrà entro 3 anni a partire dalla messa in servizio dell'impianto principale per verificare l'effettiva opportunità dal punto di vista economico in funzione della possibilità di riutilizzo in altri settori di mercato del materiale 0-4 mm proveniente dall'impianto. Qualora si procedesse con la realizzazione dell'impianto di lavaggio, il tempo stimato per la sua realizzazione sarà di 6-8 mesi. In tal caso si provvederà preventivamente all'invio della documentazione.

La Ditta ha inoltre dichiarato che, per quanto riguarda le acque meteoriche provenienti dai tetti e raccolte nella vasca di accumulo, in attesa del futuro inserimento dell'impianto di lavaggio della frazione fine, se ne prevede il riutilizzo in parte per l'irrigazione delle aree a verde in parte per l'umidificazione del materiale.

E' stata aggiornata la planimetria rete scarichi aggiornata (TAV\_18\_ REV1\_PLANIMETRIA\_SCARICHI) prevedendo la chiusura del collegamento tra la rete di raccolta interna al capannone e la rete di raccolta delle acque dei piazzali. La ditta ha inoltre comunicato che la linea di scarico delle acque provenienti dal futuro impianto di lavaggio della frazione fine sarà chiusa con sistema inamovibile.

Le acque reflue derivanti dalla zona di distribuzione carburanti vengono raccolte e avviate, come nella configurazione autorizzata, all'impianto *di trattamento di prima pioggia collocato nell'area cortiliva della zona nord del piazzale come previsto inizialmente*, previo trattamento di disoleazione.

## **ISTRUTTORIA E PARERI**

Su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera), con note 187326/2021 e 36414/2022, integrata con successiva nota prot. 66067 del 21/04/2022, esprimendosi favorevolmente sulle modifiche agli scarichi, alle condizioni e prescrizioni riportate nel successivo paragrafo.

Hera S.p.A. gestore delle pubbliche fognature del comune di San Cesario sul Panaro, ha espresso il proprio parere con prescrizioni nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi e assunto agli atti ARPAE con prot. n. 29566 del 22/02/2022.

La conferenza dei servizi, riunitasi in data 25/02/2022 e 22/04/2022 non ha rilevato motivi ostativi alle modifiche all'autorizzazione allo scarico della Determinazione n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021.

Pertanto si confermano le prescrizioni indicate nella DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021, opportunamente modificate dagli esiti dell'istruttoria svolta e dalle prescrizioni proposte dagli Enti partecipanti alla Conferenza e indicate nel successivo paragrafo.

## **PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

La ditta SGS ESTATE srl, con sede legale in Via Giulio Natta n.1, in Comune di Antegnate (BG), e impianto localizzato in via Verdi n. 26, Comune di San Cesario sul Panaro (MO), è autorizzata a scaricare in pubblica fognatura:

- le acque meteoriche di dilavamento delle coperture per la portata eccedente delle acque che verranno stoccate nella vasca di accumulo esistente e reimpiegate nel ciclo produttivo;
- le acque meteoriche di prima pioggia, previo trattamento in apposita vasca di prima pioggia, dissabbiatore e disoleatore e le acque meteoriche di seconda pioggia;

- le acque reflue industriali, previo trattamento chimico – fisico e in un impianto di depurazione di tipo biologico, per un volume massimo di reflui industriali scaricati pari a 10.000 mc/anno

in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Gli scarichi industriali costituiti da acque reflue di processo depurate e acque di prima pioggia, devono rispettare i limiti contenuti nella Tab.3 dell'allegato n.5 al D.Lgs n.152/06 e suc.mod. per scarichi in pubblica fognatura.
- 2) I reflui domestici originati dai servizi igienici, pur essendo sempre ammessi, devono rispettare quanto previsto da HERA Spa, ente gestore della pubblica fognatura del Comune di San Cesario sul Panaro.
- 3) La ditta, deve tradurre gli accorgimenti riportati al punto 5.2.6 "Ulteriori Accorgimenti operativi" della Relazione Tecnica Descrittiva (rev.1- Ottobre 2020) in Istruzione Operativa da inserire nel proprio Sistema di Gestione.
- 4) La rete fognaria realizzata a servizio dei reflui industriali derivanti dalla frazione fine di vetro deve essere chiusa con apposito sistema inamovibile nel punto di scarico nel pozzetto aziendale, immediatamente a monte dell'immissione in pubblica fognatura, fino alla avvenuta realizzazione e messa in funzione dell'impianto di depurazione;
- 5) La linea fognaria presente all'interno del fabbricato A non può confluire nella vasca di prima pioggia a servizio del piazzale di accesso alla tettoia B, e gli eventuali reflui raccolti da tale linea devono essere smaltiti come rifiuti;
- 6) la linea di lavorazione della frazione di vetro fine potrà entrare in funzione solo dopo la realizzazione e la messa in esercizio dell'impianto di depurazione dei reflui industriali in progetto. La ditta dovrà comunicare con congruo anticipo la data di inizio lavorazione della frazione del vetro fine.
- 7) Per i primi 12 mesi di funzionamento a regime dell'impianto di depurazione la ditta dovrà eseguire analisi mensili delle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione biologico (S1) ricercando i seguenti parametri: pH, SST, COD, BOD, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico e nitroso, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Grassi e oli animali/vegetali. I rapporti di prova dovranno essere inviati ad Arpae – Sac e Distretto Area Centro. Qualora gli esiti analitici confermassero il rispetto dei limiti della tab.3 dell'allegato n.5 al D.Lgs n.152/06, la ditta effettuerà i successivi autocontrolli con periodicità semestrale, ricercando i parametri sopra elencati. I rapporti di prova dovranno essere anche in questo caso inviati ad Arpae SAC e Distretto Area centro. Qualora dai risultati analitici emergesse il non rispetto dei limiti di legge, la ditta dovrà individuare le criticità del sistema di depurazione e prolungare per ulteriori 6 mesi il monitoraggio mensile.
- 8) La ditta deve eseguire un autocontrollo annuale delle acque di prima pioggia, ricercando i seguenti parametri: pH, SST, BOD, COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico e nitroso e idrocarburi totali. I rapporti di prova dovranno essere trasmessi ad Arpae – Sac e Distretto Area Centro.
- 9) Il medesimo autocontrollo richiamato al punto 8 deve essere eseguito sulle acque di seconda pioggia.
- 10) Deve essere eseguita una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento delle acque; pertanto la ditta si deve dotare di un registro delle manutenzione sul quale annotare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di pulizia che effettuerà sull'impianto di depurazione biologico e chimico-fisico, sulle vasche di prima pioggia, sui manufatti disoleatori, sul dissabbiatore e sulla rete fognaria aziendale.
- 11) Il volume di acque reflue industriali del processo produttivo recapitate in pubblica fognatura deve rispettare quanto prescritto da HERA Spa (volume massimo di reflui industriali scaricati pari a 10.000 mc/anno).
- 12) Deve essere installato un contatore volumetrico sulla/e tubazione/i delle acque di processo riutilizzate per il lavaggio della frazione di vetro fine.
- 13) Deve essere conservata in azienda la documentazione comprovante la regolarizzazione della concessione al prelievo di acqua pubblica dal sottosuolo e renderla disponibile in caso di controlli ed ispezioni.
- 14) La ditta dovrà comunicare ad HERA spa e ad ARPAE SAC di Modena entro 30 giorni dal termine dei lavori lo stato realizzato al fine delle verifiche di competenza.
- 15) Dovrà essere eseguito un monitoraggio con frequenza settimanale per almeno un anno del funzionamento degli impianti di trattamento proposti sia per lo scarico produttivo che per le acque di prima e di seconda pioggia (ad evento) che devono rispettare i limiti della Tab.3 -All. 5 Dlgs 152/06.

16) Dovrà essere predisposto pozzetto di controllo e misuratore di portata sullo scarico industriale con registrazione dei dati e accesso da remoto per la visualizzazione dei dati istantanei e invio dei dati registrati di portata oraria scaricata con frequenza almeno quindicinale.

17) Dovrà essere predisposto pozzetto di controllo e contatore o misuratore di portata sullo scarico di prima pioggia.

18) Dovranno essere predisposte sonde di misura torbidità collocate in uscita dei due scarichi, produttivo e prima pioggia, con registrazione dei dati e accesso da remoto per la visualizzazione dei dati istantanei e invio dei dati registrati scaricata con frequenza almeno quindicinale.

19) Ai sensi dell'art.81 comma 2/j del Regolamento ATO 4 per il SII. è vietata l'immissione di rifiuti solidi in pubblica fognatura; tutti gli interventi di pulizia della rete fognaria che saranno riconducibili allo scarico non autorizzato della ditta in oggetto verranno rendicontati e addebitati al titolare stesso dello scarico.

## Allegato ARIA

Ditta SGS Estate srl, impianto localizzato in via Verdi n. 26, Comune di San Cesario sul Panaro (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### PARTE DESCRITTIVA

Nella condizione attualmente autorizzata, la ditta svolge attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (rottami di vetro), nello stabilimento ubicato in Comune di San Cesario s/P (MO), Via Verdi n.26, in ragione dell'Autorizzazione Unica art.208 del d.lgs 152/06, Determinazione n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021.

E' attualmente autorizzata la seguente configurazione:

Emissioni convogliate n.	Descrizione Nuove emissioni
1	Essiccatore primario e attrizione + Essiccatore frazione fine
1.1	<i>Bruciatore a gas naturale di PTN 3,5 MW con emissioni convogliate in E1</i>
1.2	<i>Bruciatore a gas naturale di PTN 0,5 MW con emissioni convogliate in E1</i>
2	Linea produzione, macinazione e vagliatura vetro

Emissioni diffuse	Descrizione
a	Carico Scarico Movimentazione Deposito materiali

Con l'istanza la ditta chiede le seguenti modifiche:

- riferimento ai processi che danno luogo alle emissioni per le modifiche previste alla fase di "essiccazione e vagliatura" (l'inserimento di un ciclone separatore a monte dei filtri a maniche di E1 e l'installazione di un secondo, quando sarà installato il secondo essiccatore per la frazione fine per E2, da utilizzare come pre-abbattitori per la filtrazione del materiale particellare);
- condizioni autorizzative del punto di emissione N.1 ed in particolare la portata che passa dai 66.000 Nmc/h attualmente autorizzati a 44.000 Nmc/h e la concentrazione degli ossidi di azoto per i quali si propone l'incremento a 150 mg/Nmc dell'attuale 100 mg/Nmc, in costanza di flusso di massa già autorizzato;
- eliminazione della prescrizione n. 4 ALLEGATO ARIA, non più necessaria viste le modifiche impiantistiche proposte.

Sono inoltre modificate le caratteristiche dei camini, che sono stati allargati e alzati.

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera), con note 187326/2021 e 36414/2022, integrata con successiva nota prot. 66067 del 21/04/2022, esprimendosi favorevolmente sulle modifiche richieste all'allegato Aria, ad eccezione della richiesta di aumento del limite di concentrazione degli ossidi di azoto che è risultata non ammissibile visti i limiti imposti dalla normativa vigente.

La conferenza dei servizi, riunitasi in data 25/02/2022 e 22/04/2022 non ha rilevato motivi ostativi alle modifiche richieste all'allegato Aria della Determinazione n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 (ad eccezione dell'aumento del limite di concentrazione degli ossidi di azoto per l'emissione N1).

Pertanto si confermano le prescrizioni indicate nella DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021, opportunamente modificate dagli esiti dell'istruttoria svolta e dalle prescrizioni proposte dagli Enti partecipanti alla Conferenza e indicate nel successivo paragrafo.

## PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta SGS Estate srl è **autorizzato** nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate.

### PUNTO DI EMISSIONE N.1 – ESSICCATORE A TAMBURO ROTANTE + RAFFREDDATORE A LETTO FLUIDO + ESSICCATORE A LETTO FLUIDO + PRODOTTI COMBUSTIONE BRUCIATORI A GAS NATURALE

portata massima	44.000	Nmc/h
altezza minima del camino	28,71	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	7	mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO <sub>2</sub> )	100	mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc (*) (**)

#### Impianti di abbattimento:

CICLONE + FILTRO A MANICHE

(\*) Limite riferito a un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

(\*\*) Limite automaticamente rispettato considerato l'uso di gas naturale

### PUNTO DI EMISSIONE N.1.1 BRUCIATORE ESSICCATORE PRINCIPALE A GAS NATURALE DI POTENZA TERMICA NOMINALE DI 3,5 MW (Emissioni convogliate in E1)

### PUNTO DI EMISSIONE N.1.2 BRUCIATORE ESSICCATORE LINEA FINE A GAS NATURALE DI POTENZA TERMICA NOMINALE DI 0,5 MW (Emissioni convogliate in E1)

### PUNTO DI EMISSIONE N.2 – LINEA DI PRODUZIONE E MACINAZIONE VETRO - VAGLIATURA

portata massima	170.000	Nmc/h
altezza minima del camino	30,55	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	7	mg/Nmc

#### Impianto di abbattimento:

CICLONE (installato quando entrerà in funzione la linea per la frazione fine) + FILTRO A MANICHE

## Prescrizioni

1. I filtri per l'abbattimento polveri a servizio di E1 ed E2 (cicloni e filtri a maniche), devono essere collocati all'interno dell'edificio.

2. Misure gestionali. Entro la data di messa a regime degli impianti, i camini E1 ed E2 devono essere dotati di idonei strumenti di Controllo e Registrazione in continuo della Portata e della Concentrazione di Polveri. Tali sistemi, che non dovranno necessariamente conformarsi alla norma UNI 14181:2015, saranno utilizzati come indicatori del corretto funzionamento dei filtri a maniche e come apparati che allertano in caso di approssimarsi al valore limite di Polveri.

Entro la stessa scadenza i filtri a maniche devono essere dotati di sistemi di verifica della pressione differenziale  $\Delta P$ .

3. L'impianto di combustione E1.1 deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati**

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;  
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di **emissione n.1**, verifica di:

Portata, Polveri e Caratterizzazione del materiale particellare, mediante conteggio delle particelle vetrose con microscopio a scansione elettronica, Ossidi di azoto e Sostanze Odorigene espresse come UO/Nmc, mediante olfattometria dinamica,

- Relativamente al punto di **emissione n.2**, verifica di:

Portata, Polveri e Caratterizzazione del materiale particellare, mediante conteggio delle particelle vetrose con microscopio a scansione elettronica,

**devono essere eseguiti tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

### **Prescrizioni relative al Monitoraggio ambientale**

#### **Campagne di monitoraggio**

Nei primi due anni dalla data di messa in esercizio degli impianti, devono essere condotte n.2 campagne/anno della durata di 3 settimane consecutive, da svolgersi una nel periodo autunno-inverno (da ottobre a marzo) e una in quello primavera-estate (da aprile a settembre, escluso il mese di agosto). Poiché tra gli obiettivi di qualità viene richiesta una raccolta minima di dati del 90%, il periodo di monitoraggio previsto, deve essere prolungato se i dati invalidi superano il 10% del tempo di misura.

#### **Punti di monitoraggio:**

Devono essere individuati n. 2 punti di monitoraggio uno a nord e uno a sud dell'azienda tra quelli già considerati nella valutazione modellistica, in particolare vicino a R1 per il punto a sud e vicino a R2 per il punto a nord, preferibilmente in prossimità di un ricettore abitativo. Inoltre si precisa che il monitoraggio deve essere eseguito al di fuori del perimetro aziendale.

In merito all'ubicazione dei punti di monitoraggio, si precisa quanto riportato nel rapporto istruttorio integrativo ARPAE prot. 12973/2021:

*"In presenza di simulazioni modellistiche, come nel caso attuale, la scelta dei punti di monitoraggio viene effettuata tenendo conto anche degli esiti di tali simulazioni, considerando l'area di potenziale ricaduta delle emissioni e, al suo interno, le diverse concentrazioni stimate. Le stime modellistiche restituiscono areali di ricaduta le cui forme e dimensioni variano in dipendenza di molti fattori, fra i quali il tipo di inquinante, l'andamento della direzione del vento, la grandezza statistica considerata (media, massimo, percentile).*

*Nel caso in oggetto le stime, rappresentate graficamente da mappe di isolivello di concentrazioni in immissione, che risultano diversificate per i motivi sopra indicati, restituiscono l'indicazione generale di potenziali ricadute a nord e a sud dell'impianto, dipendenti dalla direzione preferenziale del vento. L'area a nord è molto prossima all'impianto, mentre quella a sud si estende anche oltre l'autostrada.*

*Poiché non è prevedibile a priori la direzione preferenziale di ricaduta che si realizzerà durante il periodo di monitoraggio, è opportuno - in questo come in altri casi - identificare siti differenziati che comprendano le diverse possibilità, in questo caso le direttrici a nord e a sud dell'impianto. Tale scelta consente inoltre di valutare il gradiente di concentrazione nelle diverse aree interessate dalla ricaduta e di verificare la correttezza delle assunzioni e degli esiti dello studio previsionale.*

*Nel caso dell'impianto oggetto della presente autorizzazione costituiscono un'utile base informativa anche gli esiti dei numerosi monitoraggi eseguiti negli anni passati da questa Agenzia, in presenza delle situazioni emissive della precedente azienda insediata nell'area (Emiliana Rottami), i cui dati potranno essere utilmente confrontati con quelli dei futuri monitoraggi.*

*Riguardo al microposizionamento di dettaglio di ciascun sito di misura, dovendo necessariamente contenere il numero di postazioni contemperando gli aspetti teorici con la fattibilità pratica e la sostenibilità economica, è importante utilizzare il criterio della massima rappresentatività di ciascun sito, individuando postazioni che possano essere considerate indicative dell'area di interesse.*

*Nel caso in esame per quanto riguarda il posizionamento del punto a nord dell'impianto (area nella quale si attendono le massime ricadute), si è data indicazione di utilizzare il criterio di prossimità al perimetro dell'azienda, individuando l'asse via Verdi-via Ghiarelle, mantenendo però il monitoraggio all'esterno dell'area impiantistica, in zona liberamente accessibile.*

*Riguardo al punto a sud dell'impianto, in considerazione della presenza dell'abitato di San Cesario, si è data indicazione di posizionare il monitoraggio in corrispondenza delle abitazioni, e fra queste quelle più prossime all'impianto, in affaccio su Via Berlinguer, le cui misure si possono considerare rappresentative del quartiere residenziale.*

*La coppia di siti così identificati ottimizza i diversi criteri sopra elencati, si presenta idonea a cogliere le variazioni immissive derivanti dalle emissioni dell'azienda in situazioni meteorologiche differenziate e può essere considerata rappresentativa di un'area sufficientemente vasta.”*

#### **Parametri da determinare**

- Polveri PM10 secondo il metodo di riferimento indicato nel DLgs 155/2010 per la valutazione della qualità dell'aria ambiente: UNI EN 12341:2014,
- Conteggio delle particelle di vetro con dimensioni inferiori a 10 µm espresso come Numero di particelle /mc: la determinazione dovrà essere eseguita secondo la metodica NIOSH “SILICA, AMORPHOUS METHOD 7501, 2003” o suoi aggiornamenti, con campionamenti di 24 ore,
- Principali parametri meteorologici, tra cui direzione e velocità del vento, temperatura dell'aria, pressione atmosferica, umidità relativa, precipitazione atmosferica.

#### **Trasmissione dati:**

- Al termine di ciascuna campagna, possibilmente entro 60 gg, i dati del monitoraggio dovranno essere inviati ad ARPAE, Comune di San Cesario s/P e AUSL,
- Per ogni campagna è necessario fornire l'esatta ubicazione del punto di misura su opportuna planimetria con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto,
- I dati di monitoraggio dovranno essere forniti anche in formato digitale (file excel); tale file deve contenere il resoconto di tutti i dati misurati, secondo le rispettive frequenze di campionamento (concentrazioni orarie per i parametri meteo, medie giornaliere per PM10, concentrazione giornaliera espressa come numero di particelle per le polveri di vetro inferiori a 10 µm),
- Insieme ai rilievi ambientali dovranno essere inviati anche i dati rilevati nel periodo dagli analizzatori in continuo di E1 ed E2.

#### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del “Registro degli autocontrolli”, ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

**Entro la data di messa a regime degli impianti, devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:**

**1) Per Filtri a tessuto, maniche Emissioni nn.1 e 2**

- **Misuratore istantaneo di pressione differenziale.**

**Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

**Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari	Condotti rettangolari			
	Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del d.lgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e

raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☒ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☒ metodi normati e/o ufficiali
- ☒ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);</li> <li>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</li> </ul>
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNI EN 13284-1:2017 (*);</li> <li>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);</li> <li>ISO 9096:2017 (per concentrazioni &gt; 20 mg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNI EN 14791:2017 (*);</li> <li>UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);</li> <li>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)</li> </ul>
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNI EN 14792:2017 (*);</li> <li>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);</li> <li>ISO 10849 (metodo di misura automatico);</li> <li>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)</li> </ul>
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup> )	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per

Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

### **Prescrizioni relative ai Monitoraggi**

#### **Emissioni convogliate**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** delle proprie emissioni:

- **In continuo con registrazione** per **E1** ed **E2**, con verifica di Portata e Polveri,
- **Annuale** per il punto di emissione **E1** con verifica di Portata e Ossidi di azoto,
- **Annuale**, per i primi due anni di esercizio delle attività per **E1** ed **E2**, con Caratterizzazione del materiale particellare, mediante conteggio delle particelle vetrose con microscopio a scansione elettronica,
- **Biennale** per il punto di emissione **E1**, con determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica.

#### **Emissioni diffuse. Monitoraggio ambientale.**

Nei primi due anni dalla data di messa in esercizio, devono essere condotte **n.2 campagne/anno** della durata di 3 settimane consecutive, da svolgersi una nel periodo autunno-inverno (da ottobre a marzo) e una in quello primavera-estate (da aprile a settembre, escluso il mese di agosto).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**